

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di un supplemento annuo di stipendio
alle maestre delle case dei bambini alle quali è affidata la cura
della refezione di mezzogiorno

(del 29 ottobre 1957)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In data 6 settembre 1957 le maestre che hanno onere di refezione a mezzogiorno hanno presentato una petizione intesa a ottenere la concessione di un supplemento annuo di stipendio di Fr. 500,— interamente a carico dello Stato.

Gli stipendi del Corpo insegnante sono attualmente previsti dalla legge 5 novembre 1954 che ha sostituito quella del 29 ottobre 1946.

Della istanza delle maestre delle Case dei bambini si è parlato in occasione dell'esame della gestione 1956 del Dipartimento della pubblica educazione.

Ci sdebitiamo, con il presente messaggio, dell'invito a noi rivolto e tralasciamo di maggiormente insistere sull'opportunità di modificare la disposizione dell'art. 4 dell'organico vigente con l'aggiunta di un nuovo comma nel senso sopra indicato.

La legge 5 novembre 1954 prevede uno stipendio uguale per tutte le maestre delle Case dei bambini, tenuto conto esclusivamente della durata della scuola e degli anni di servizio compiuti. Non ammette invece nessuna discriminazione rispetto agli asili d'infanzia con o senza la refezione a mezzogiorno.

La legge 29 ottobre 1946, al capitolo I destinato appunto a regolare gli stipendi delle maestre delle Case dei bambini, prescriveva che alle maestre a cui era affidata la cura della refezione a mezzogiorno veniva corrisposto un compenso di Fr. 100,—.

Non v'è dubbio che le maestre a cui è affidata la sorveglianza della refezione sono tenute a svolgere il loro compito con maggiore impegno e responsabilità di quelle, invece, che sono chiamate a dirigere una Casa dei bambini senza un tale servizio.

Non abbiamo tuttavia ritenuto di poter accogliere integralmente la rivendicazione di questa categoria di maestre, perchè è ovvio che con l'entrata in vigore del nuovo organico anche le maestre delle Case dei bambini, e in misura molto tangibile, beneficiano già di un aumento considerevole di stipendio nel raffronto con quello che percepivano in virtù della legge del 1946; e anche perchè non riteniamo si giustifichi la concessione di una retribuzione annua nella misura e forma richiesta, pur riconoscendo che queste maestre sono chiamate a svolgere un compito impegnativo e faticoso. Pertanto reputiamo che la concessione di un supplemento annuo di Fr. 200,— compensi in modo equo le prestazioni che esse devono dare per la sorveglianza della refezione a mezzogiorno.

E' opportuno comunque, come è stato del resto rilevato in Gran Consiglio, che tale provvedimento sia inserito nella legge.

L'aggiunta della disposizione, che deve trovare regolare corrispondenza nell'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, avrà per conseguenza di addossare allo Stato, ai Comuni e alle Amministrazioni delle Case dei bambini un onere finanziario che può essere,

in quanto dipende da misure esattamente valutabili, così indicato e ripartito per sommi capi :

- a) supplemento annuo complessivo : Fr. 200,— × 100 maestre = Fr. 22.000,—
- b) a carico dello Stato : 60 % (% media) di Fr. 22.000,— = Fr. 13.200,—
- c) a carico dei Comuni o delle Amministrazioni delle Case dei bambini : 40 % (% media) di Fr. 22.000,— = Fr. 8.800,—

Per ragioni d'indole pratica chiediamo che alla disposizione proposta venga dato effetto retroattivo all'inizio dell'anno scolastico 1957/58.

Vi invitiamo quindi a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Canevascini

Disegno di

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti,
del 5 novembre 1954
(Modificazione)

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 ottobre 1957 n. 716 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Al capoverso 1 dell'art. 4 della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti è apportata la seguente aggiunta:

Fr. 200,— e alle maestre delle Case dei bambini a cui è affidata la cura della refezione a mezzogiorno.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore con effetto a contare dall'inizio dell'anno scolastico 1957/1958.